

(N. 1251-A)

RELAZIONE DELLA 11^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORE MANENTE COMUNALE)

Comunicata alla Presidenza il 16 gennaio 1981

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni

approvato dalla 13^a Commissione permanente (Lavoro, assistenza e previdenza sociale, cooperazione) della Camera dei deputati nella seduta del 19 dicembre 1980 (V. Stampato n. 2194)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

e col Ministro del Tesoro

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 2 gennaio 1981

ONOREVOLI SENATORI. — La Commissione (lavoro) della Camera dei deputati ha approvato in sede legislativa il 19 dicembre 1980 il disegno di legge al nostro esame che dispone la proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni. Desidero ricordare agli onorevoli colleghi che proprio la 11ª Commissione del Senato, in sede referente, ebbe ad affrontare l'esame del decreto-legge 21 giugno 1980, n. 268, convertito nella legge 8 agosto 1980, n. 439, allorché era stata richiesta la proroga dei contratti delle pubbliche amministrazioni al 31 dicembre 1980, risolvendo con successo, per il costruttivo contributo di quasi tutti i gruppi politici, il problema dell'esame di idoneità per i partecipanti ai vari progetti speciali, dopo una ampia discussione che valse a chiarire, in modo definitivo, quale era l'indirizzo da seguire per concludere il periodo di vigenza della legge n. 285 del 1977.

È risultato ora che con la legge n. 33 del 29 febbraio 1980, alcuni progetti speciali hanno avuto inizio dopo il 31 marzo 1980, in quanto a questa data erano fissati i termini finali di approvazione da parte del CIPE dei progetti già presentati al 15 gennaio 1980 da parte delle pubbliche amministrazioni e delle Regioni. Questi progetti, sia per la complessità dello svolgimento, sia per la definizione degli obiettivi, non sono stati ancora ultimati (pur avendo avuto inizio) e pertanto si trovano nella condizione di non poter avere termine entro il 31 dicembre 1980 con l'espletamento delle prove di idoneità, così come stabilito dalla ricordata legge n. 439 del 1980.

A tanto deve aggiungersi che vi sono progetti ultimati che però non sono stati completati con la prova di idoneità richiesta dalla legge, il cui espletamento sigilla la validità della partecipazione e del risultato conseguito dai giovani assunti con contratto a termine.

Evidentemente i tempi tecnici per il concreto espletamento delle procedure concorsuali richiedono una proroga idonea a conseguire lo scopo.

Pertanto, l'articolo 1 del disegno di legge, nel prevedere detta proroga, conferma che i giovani saranno addetti a tempo pieno ad una attività lavorativa corrispondente alla qualifica professionale in base alla quale è avvenuta l'assunzione, in tal modo ripetenosi alla lettera (certo al fine di prevenire possibili equivoci interpretativi) la vigente norma introdotta con il decreto-legge n. 268 del 1980.

L'articolo 2 consente ai giovani, che per provata impossibilità non abbiano potuto prendere parte agli esami, di poter sostenere la prova entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge. Nello stesso articolo è stabilito che eguale diritto spetta ai giovani che siano stati assenti alla prima prova scritta in quanto impossibilitati per essere residenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874.

A questo proposito va sottolineato che l'articolo 4 dell'originario decreto-legge è stato modificato in sede di conversione in legge, essendosi stabilite tre fasce di comuni: disastriati, seriamente danneggiati e danneggiati. La dizione del secondo comma dell'articolo 2 non dovrebbe prestarsi ad alcuna diversa interpretazione, nel senso, cioè, che i giovani residenti nei comuni indicati nell'elenco di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, qualunque sia la categoria dei comuni presso i quali risiedono, partecipano a pieno titolo alle prove di idoneità se non lo hanno fatto nella data prefissata.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'articolo 3 autorizza la spesa di 4 miliardi per i corsi che potranno essere organizzati presso la scuola superiore della pubblica amministrazione, mentre l'articolo 4 riguarda la copertura finanziaria del provvedimento; l'articolo 5 concerne l'entrata in vigore (*rectius*: l'efficacia) della legge, che viene retroattivamente fissata con effetto dal 1° gennaio 1981.

Onorevoli senatori, la 11^a Commissione permanente, sia pure con osservazioni in ordine ai ritardi nell'inizio e nella conclu-

sione dei progetti speciali presentati dalle pubbliche amministrazioni e dalle Regioni, nonchè in merito ai risultati della legge n. 285 (che andrebbero peraltro esaminati in altra sede negli aspetti negativi e nei riflessi positivi) mi ha dato mandato all'unanimità di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

MANENTE COMUNALE, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore BRANCA)

14 gennaio 1981

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore D'AMELIO)

14 gennaio 1981

La Commissione, esaminato il disegno di legge per quanto di propria competenza, comunica di non aver nulla da osservare.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il primo comma dell'articolo 26 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e modificato con il decreto-legge 21 giugno 1980, n. 268, convertito nella legge 8 agosto 1980, n. 439, è sostituito dai seguenti:

« I contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, sono prorogati fino all'espletamento degli esami di idoneità da parte delle stesse amministrazioni.

Nel periodo di proroga dei contratti i giovani saranno addetti a tempo pieno ad una attività lavorativa corrispondente alla qualifica professionale in base alla quale è avvenuta l'assunzione ».

Art. 2.

I giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, che non abbiano potuto sostenere la prova scritta relativa agli esami di idoneità previsti dal terzo comma dell'articolo 26-ter del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, a causa di impossibilità obiettiva e documentata sono ammessi a sostenere tale prova ed il successivo colloquio entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le medesime modalità previste dai bandi relativi agli esami ai quali i giovani non hanno potuto partecipare.

Agli esami di cui al precedente comma sono ammessi anche i giovani che non si siano presentati alla prima prova scritta e che siano residenti nei comuni colpiti da-

gli eventi sismici del novembre 1980, indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776.

Art. 3.

Per i corsi che potranno essere organizzati presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione, in attuazione dell'articolo 26-quinquies, terzo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, è autorizzata la spesa di lire 4.000.000.000, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui alla presente legge, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Art. 4.

Al finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede a carico degli stanziamenti disposti dalla legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, che vengono all'uopo integrati per un importo massimo non superiore a lire 300 miliardi per ciascuno degli anni 1981, 1982 e 1983.

Al maggior onere di lire 300 miliardi valutato per l'anno finanziario 1981 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Si applica l'articolo 26-octies, secondo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1981.